

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 290

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato CIRIELLI

Modifica all’articolo 512-*bis* del codice penale in materia di trasferimento fraudolento di valori

Presentata il 13 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l’introduzione del delitto di « trasferimento fraudolento di valori » di cui all’articolo 12-*quinqüies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ora riprodotto nell’articolo 512-*bis* del codice penale, il legislatore, nell’ambito di misure dirette a contrastare le attività di riciclaggio di denaro e valori a opera della criminalità organizzata, aveva inteso sanzionare la fittizia attribuzione a terzi di denaro, beni o altre utilità, effettuata al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale.

Dopo un lungo periodo di sostanziale disapplicazione, si è assistito a un sempre più massiccio ricorso alla fattispecie *de qua* per fronteggiare i fenomeni di criminalità economica.

In particolare, già oggi « l’evasore fiscale socialmente pericoloso », dedito a traffici delittuosi o che vive con il provento di delitti di evasione fiscale e delitti connessi, è sottoponibile a misura di prevenzione e dunque all’applicazione dell’articolo 512-*bis* in esame, ma il vero problema è determinato dal fatto che i delitti di evasione fiscale sono collegati a soglie di punibilità determinate dagli importi evasi: così, per la configurazione del delitto di evasione totale è richiesta un’evasione per singola imposta di almeno 50.000 euro all’anno e se, paradossalmente, il soggetto evade 49.999 euro di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altrettanto di imposta sul reddito delle società (IRES) ogni anno con 100 società diverse non commette nessun reato e, di conseguenza, non può applicarsi il criterio della « pericolosità fiscale » che la giurisprudenza riconosce ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione.

Con riferimento al caso specifico, ossia al trasferimento fittizio di quote societarie al fine di evadere le norme in materia di bancarotta fraudolenta la difficoltà attuale, in assenza di una specifica normativa, risiede nel fatto che, nella pratica, raramente ci si imbatte in un singolo imprenditore che si avvale di diversi prestanome per sue società che egli conduce al fallimento, situazione questa che consentirebbe di applicare l'articolo 512-*bis*. Molto più frequentemente, infatti, ci si imbatte in un singolo prestanome che svolge il suo ruolo per diversi imprenditori, non collegati tra loro. In questo caso, dovendo considerare il singolo imprenditore che trasferisce fittiziamente le quote societarie come il soggetto socialmente pericoloso, trattandosi di un fatto episodico e non di una condotta

reiterata non può applicarsi il concetto di pericolosità predetto, unico presupposto per l'applicazione delle misure di prevenzione.

Il fenomeno, pertanto, molto esteso e con gravi ripercussioni sull'economia nazionale, in mancanza di un dettato normativo specifico, rimane di difficile accertamento da parte della magistratura e delle Forze di polizia.

Alla luce di ciò, anche in considerazione degli attuali orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, appare indifferibile un intervento legislativo che aggiorni le disposizioni dell'articolo 512-*bis* nelle parti in cui non estendono la fattispecie alle ipotesi in cui siano attribuite a terzi « prestanome » la titolarità o la disponibilità di quote societarie o di cariche societarie.


PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 512-*bis* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Alla stessa pena soggiace chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di quote societarie o di cariche societarie allo scopo di evadere imposte, tasse o contributi, comunque denominati, dovuti all'erario ovvero di eludere le disposizioni in materia di fallimento di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ».



19PDL0008200